Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 111° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 marzo 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1183.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ugo Frizzoni », con sede in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Ugo Frizzoni », per bambini lattanti e slattati di Bergamo, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 aprile 1920;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Ugo Frizzoni », per bambini lattanti e slattati, con sede in Bergamo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bergamo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bergamo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 18 aprile 1920.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **1184**.

Integrazione mediante l'introduzione di un terzo comma, all'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959;

Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Al secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« Previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono essere installati segnali di indicazione di caratteristiche adeguate alla velocità della circolazione ed alla ampiezza delle strade ed autostrade. Per i segnali di indicazione può essere autorizzato un colore diverso da quello stabilito nelle tabelle del presente regolamento purchè compreso nella tabella della figura 105 del regolamento stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1185**.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 70 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969;

Visto l'articolo 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che le disponibilità al 31 dicembre 1968 del « Fondo di riserva per le spese impreviste » della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammontano a lire 483.306.290;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'anno finanziario 1969, il prelevamento di lire 482.000.000 (quattrocentottantaduemilioni), da versare al capitolo di entrata 201 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 109 « Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di particolari trattamenti di quiescenza e di previdenza » degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda medesima per l'esercizio predetto.

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1186**.

Donazione disposta a favore dello Stato da parte del comune di Orvinio.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Orvinio con atti 13 maggio 1962, n. 808 di rep., e 29 aprile 1967, n. 1717 di rep., entrambi a rogito del notaio Vincenzo Piscitelli di Orvinio, della chiesa abbaziale di S. Maria del Piano, sita in comune di Pozzaglia Sabina, località S. Maria del Piano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **38**.

Ricostituzione del soppresso comune di Solza e ripristino della denominazione di « Medolago » per la restante parte del territorio di Riviera d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 422, con il quale i comuni di Medolago e di Solza, in provincia di Bergamo, furono riuniti in un unico comune, denominato « Riviera d'Adda ».

Vista l'istanza in data 2 febbraio 1964, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Solza ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Riviera d'Adda in data 9 aprile 1964, n. 1 e 6 settembre 1969, n. 18, e del consiglio provinciale di Bergamo in data 9 maggio 1967, n. 43, con le quali i detti consessi hanno espresso il prescritto parere al riguardo e chiesto altresì che, procedendosi alla ricostituzione del comune di Solza, si restituisca all'altro comune l'antica denominazione di Medolago;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 luglio 1969;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Solza, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della soppressione.

Al comune di Riviera d'Adda è restituita l'antica denominazione di Medolago.

Art. 2.

Il prefetto di Bergamo, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Medolago ed il ricostituito comune di Solza, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Riviera d'Adda.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Riviera d'Adda che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Solza sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **39**.

Trasformazione del fine e modifica della denominazione dell'« Ospizio marino Alessandro Manzoni », con sede in comune di Monte Argentario.

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono approvati la trasformazione del fine e la modifica della denominazione dell'« Ospizio marino Alessandro Manzoni », con sede in Porto S. Stefano frazione del comune di Monte Argentario (Grosseto); detto ospizio assume la denominazione di « Istituto Alessandro Manzoni ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. **40**.

Estinzione dell'opera pia « Batini », con sede in Suvereto.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Batini », con sede in Suvereto (Livorno) viene estinta e il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **41**.

Rettifica della sede della parrocchia di S. Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Marano di Napoli.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la rettifica della sede della parrocchia di S. Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce da « rione Marano della stessa città » in « comune di Marano di Napoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. 42.

Riconoscimento formale del fine di culto dell'Arciconfraternita ed ospedali della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti, in Napoli.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto il prevalente fine di culto dell'Arciconfraternita ed ospedali della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969.

Scioglimento degli organi di amministrazione del Registro aeronautico italiano e nomina del commissario straordinario dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 793, che istituisce il Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876, che approva lo statuto del Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'8 aprile 1968, con il quale è stato nominato il presidente del Registro aeronautico italiano;

Considerato che con decisione del Consiglio di Stato - sez. IV - 23 settembre 1969, n. 446, è stata riconosciuta l'illegittimità dell'attuale composizione del consiglio di amministrazione del Registro aeronautico italiano in relazione all'art. 10 numeri 6, 7 e 10 dello statuto;

Ritenuto che tale illegittimità è particolarmente rilevante per quanto attiene alla situazione verificatasi nella rappresentanza degli interessi delle imprese di trasporto aereo, situazione alla quale non appare più adeguata la norma statutaria che prevede la rappresentanza di tali interessi nel consiglio di amministrazione;

Considerato che, a causa della suddescritta situazione di illegittimità nella composizione del consiglio di amministrazione, che si riflette anche sulla composizione del comitato direttivo dell'ente, il Registro aeronautico italiano trovasi nella giuridica impossibilità di legittimo funzionamento con evidente pregiudizio dei pubblici interessi affidati dalla legge alla sua tutela;

Considerato, altresì, che a tale situazione non sono in grado di porre rimedio i normali organi di amministrazione, tenuto conto di quanto specificato in precedenza ed in particolare per l'inesistenza, allo stato di enti, anche di fatto, a carattere nazionale per la tutela degli interessi delle imprese di trasporto aereo, sicchè non appare possibile, se non mediante una modifica statutaria, la regolarizzazione degli attuali organi ordinari dell'ente;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie alle mutate esigenze e disciplinare la rappresentanza degli interessi delle imprese di trasporto aereo che è indispensabile nel predetto ente, date le sue finalità istituzionali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sciogliere gli organi di amministrazione dell'ente e di nominare un commissario straordinario per gli adempimenti innanzi indicati e per esercitare, nel frattempo, i poteri attribuiti dalla legge agli organi di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi ordinari di amministrazione del Registro aeronautico italiano, ad eccezione del comitato tecnico, del collegio dei revisori e della direzione centrale, sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Ludovico Matteo Bentivoglio è nominato commissario straordinario del Registro aeronautico italiano con il compito di predisporre le norme necessarie per adeguare lo statuto dell'ente alle attuali esigenze, tenendo anche presente la nuova situazione relativa alla rappresentanza degli interessi delle imprese nazionali di trasporto aereo.

Nel frattempo il commissario straordinario eserciterà i poteri attribuiti dalla legge al presidente, al consiglio di amministrazione e al comitato direttivo dello ente.

Art. 3.

I compiti di cui al precedente articolo dovranno essere adempiuti nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 365

(1748)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerea.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerea — al quale la legge assegna trenta membri — risultò composto, in seguito alle elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, nessuno dei quali in grado di contare su una decisiva prevalenza numerica.

Il sindaco e la giunta municipale furono espressi da tre raggruppamenti consiliari, costituenti complessivamente la metà dei componenti del consiglio.

Non tardarono, però, a manifestarsi, e via via si aggravarono, contrasti fra gli esponenti politici locali dei due gruppi più numerosi che avevano dato vita alla giunta: contrasti che incisero sulla composizione di tale organo, oltre che sulla compattezza della originaria coalizione, minata anche da divergenze insorte in seno allo stesso raggruppamento consiliare di maggiore consistenza numerica (quattordici membri).

Nella seduta del 9 maggio 1969, il consiglio comunale fu chiamato a deliberare sulla revoca nei confronti del sindaco ma il provvedimento riportò solo quindici voti favorevoli (tredici voti contrari e un'astensione, sui ventinove consiglieri presenti e votanti) senza conseguire, ai fini della efficacia immediata della revoca stessa, il prescritto *quorum* qualificato dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

Il 19 maggio, il sindaco rassegnò le dimissioni ed il consiglio comunale, nell'adunanza del 4 giugno, prese atto di esse nonchè di quelle presentate da un assessore effettivo, senza, peraltro, riuscire a rinnovare la carica sindacale nè in tale adunanza nè nella successiva dell'11 giugno, per mancanza del numero legale dei presenti.

Del pari deserte andarono, per mancanza del prescritto *quorum* dei presenti, le sedute consiliari del 10 e del 17 settembre, indette a seguito di sollecitazioni rivolte dal prefetto all'assessore anziano del comune.

Allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose, per il 16 ottobre ed eventualmente per il 18 successivo, due convocazioni di quell'organo ai fini dell'elezione del sindaco e di un assessore effettivo, con la diffida, notificata a tutti i consiglieri — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe fatto ricorso allo scioglimento del consiglio.

Peraltro, anche queste due ultime adunanze sono andate deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere all'elezione del sindaco e di un assessore effettivo, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento di quel consiglio comunale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del civico ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nel violare tassativi obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e di un assessore effettivo — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente civico, si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerea ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Maggiore, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cerea (Verona) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e di un assessore effettivo, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerea è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maggiore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RESTIVO

(1751)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie.

Al Presidente della Repubblica

Dopo la rinnovazione del consiglio comunale di Erchie, avvenuta l'11 giugno 1967, si costituì in seno a quel consesso una eterogenea maggioranza di undici consiglieri su venti che elesse il sindaco e la giunta.

Nel febbraio 1969, però, due assessori effettivi ed uno supplente si dimettevano dalla carica e passavano all'opposizione che, forte ormai di dodici elementi, veniva ad assumere il ruolo di maggioranza effettiva.

I dodici consiglieri anzidetti chiedevano allora la convocazione del consiglio comunale per la presa d'atto delle cennate dimissioni e la discussione di una mozione di sfiducia, nei riguardi del sindaco e degli assessori non dimissionari e, successivamente, di fronte alle manovre dilatorie della giunta, facevano istanza al prefetto affinchè provvedesse di ufficio alla convocazione.

In accoglimento di tale richiesta il prefetto indiceva la convocazione straordinaria del consiglio, il quale, nella seduta del 22 marzo 1969, prendeva atto delle suddette dimissioni ed approvava, con dodici voti favorevoli ed otto schede bianche, la mozione di sfiducia.

Malgrado ciò il sindaco e gli assessori rimasti in carica non ritenevano di rassegnare le dimissioni, onde i medesimi dodici consiglieri presentavano, il 10 aprile 1969, una formale proposta di revoca del sindaco, la quale, però, non conseguiva, in tre successive sedute del consiglio comunale, il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, richiesto, per la validità della relativa deliberazione, dall'art. 149, comma terzo, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ottenendo soltanto i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri stessi (dodici su venti).

In tale situazione il prefetto non reputava opportuno di aderire alla richiesta formulata dal sindaco dell'invio di un commissario per l'approvazione, in via surrogatoria, del bilancio ed invitava il sindaco stesso a convocare il consiglio comunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Essendo, però, tali inviti rimasti inascoltati, il prefetto disponeva d'ufficio due successive convocazioni del consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 1969, la contrazione dei mutui a pareggio dei bilanci 1967 e 1968 e la surrogazione dei tre assessori dimissionari. Nel relativo decreto del 29 settembre 1969, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva altresì rivolta ad essi formale diffida a provvedere agli adempimenti di cui sopra a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del citato testo unico del 1915, n. 149 della legge comunale e provinciale.

Nemmeno tale tentativo ha avuto esito positivo per quanto concerne la deliberazione del bilancio di previsione 1969 e dei mutui a pareggio dei bilanci 1967 e 1968, in quanto la seduta di prima convocazione, indetta per il 3 ottobre 1969, è andata

deserta, mentre in quella di seconda convocazione, tenutasi il giorno successivo, il consiglio comunale, pur avendo proceduto alla surrogazione dei tre assessori dimissionari, non ha potuto deliberare sugli altri argomenti all'ordine del giorno per la mancanza dello speciale *quorum* richiesto dalla legge per la approvazione di bilanci che pareggiano con l'applicazione di eccedenze tributarie e con l'accensione di mutui.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del consiglio comunale di Erchie, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza di quel consiglio comunale, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione; e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 dicembre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Papagna, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ha omesso di provvedere in ordine ad essenziali adempimenti obbligatori, tra cui, in particolare, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione per il 1969;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 dicembre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Papagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1970

SARAGAT

RESTIVO

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della cassa medesima;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1966, con il quale è stato costituito l'organo predetto, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti in seno al collegio dei revisori dei conti, da parte del comitato nazionale dei delegati della cassa nella riunione del 18 giugno 1969, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima, rimesso dall'ente con la nota n. 2889/D/69 del 31 luglio 1969;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero di grazia e giustizia con la nota n. 7/59.7.B. del 16 luglio 1969, e dal Ministero del tesoro con la nota n. 158762 del 13 settembre 1969;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è costituito dai seguenti membri:

Colasurdo dott. Adriano, membro effettivo e Buonora dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Brenna dott. Alamanno, membro effettivo e Lo Reto rag. Francesco Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Moro dott. Paolo, membro effettivo e Gitto dott.ssa Liliana, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Manzo ing. Giacomo e D'Ercole ing. Francesco, membri effettivi, Berti ing. Umberto e Giraudo ingegner Luigi, membri supplenti, eletti dal comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 18 agosto 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 dicembre 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 1° luglio 1969:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1970)	14 gennaio 1970	3 luglio 1970
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 gennaio 1970)	23 gennaio 1970	22 luglio 1970
3 Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1970)	7 gennaio 1970	6 luglio 1970
4. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1970)	20 gennaio 1970	19 luglio 1970
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 gennaio 1970)	18 gennaio 1970	17 luglio 1970
6. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 gennaio 1970)	6 gennaio 1970	5 luglio 1970
7. Heptacloro, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1970)	31 gennaio 1970	30 luglio 1970
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1970)	28 gennaio 1970	27 luglio 1970
9. Lingotti in acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 gennaio 1970)	27 gennaio 1970	26 luglio 1970
10. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazione a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 gennaio 1970)	27 gennaio 1970	26 luglio 1970
11. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante) per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1970)	4 gennaio 1970	3 luglio 1970
12. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1970)	2 gennaio 1970	1° luglio 1970

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1970)	20 gennaio 1970	19 luglio 1970
14. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1970)	20 gennaio 1970	19 luglio 1970

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 1° luglio 1970:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1970)	3 febbraio 1970	2 agosto 1970
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1970)	27 febbraio 1970	26 agosto 1970
3. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1970)	11 febbraio 1970	10 agosto 1970
4. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1970)	12 febbraio 1970	11 agosto 1970
5 Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1970)	11 febbraio 1970	10 agosto 1970
6. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1970)	27 febbraio 1970	26 agosto 1970
7. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1970)	1° marzo 1970	31 agosto 1970
8. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1970)	11 febbraio 1970	10 agosto 1970
9. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1970)	3 febbraio 1970	2 agosto 1970
10. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1970)	9 febbraio 1970	8 agosto 1970
11. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1970)	1° marzo 1970	31 agosto 1970
12. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1970)	1° marzo 1970	31 agosto 1970
13. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1970)	10 febbraio 1970	9 agosto 1970
14. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1970)	18 febbraio 1970	17 agosto 1970
15. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1970)	28 febbraio 1970	27 agosto 1970
16. Pelli greggie, non buone da pellicceria, per essere groppponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1970)	4 febbraio 1970	3 agosto 1970
17. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1970)	11 febbraio 1970	10 agosto 1970

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
18. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1970)	18 febbraio 1970	17 agosto 1970
19. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1970)	3 febbraio 1970	2 agosto 1970
20 Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1970)	3 febbraio 1970	2 agosto 1970
21. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata di aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1970)	1° marzo 1970	31 agosto 1970
22. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1970)	11 febbraio 1970	10 agosto 1970

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1969.

Determinazione delle sfere di competenza dei funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di determinare per la direzione generale dell'istruzione tecnica gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione nonchè gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati dell'amministrazione centrale ai quali deve provvedere direttamente il direttore generale dell'istruzione tecnica sono i seguenti:

A - *Provvedimenti riguardanti il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti dipendenti dalla direzione generale*:

1) esclusione da esami e da concorsi nonchè dal collocamento in ruolo in applicazione di particolari disposizioni di legge per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente o in conformità del parere del consiglio d'amministrazione nei casi in cui è richiesto detto parere;

2) proroga del periodo di prova ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

3) dichiarazione di decadenza dall'impiego nei casi di rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento o di perdita della cittadinanza italiana;

4) autorizzazione all'apertura di partite provvisorie di stipendio per il personale in servizio presso istituti tecnici non dotati di autonomia amministrativa;

5) emissione dei ruoli di spese fisse e delle relative variazioni;

6) modifica e rettifica del cognome negli atti di carriera;

7) pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità con le modalità indicate negli articoli 42 e seguenti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e nell'art. 55, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) cancellazione dal ruolo del personale cessato dal servizio o che ha conseguito la nomina in altri ruoli;

9) denunzia alla procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

10) promozione dell'azione di rivalsa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 22 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

11) diffida ai sensi dell'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

12) provvedimenti di cessazione dal rapporto di impiego ai sensi dell'art. 131 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) mandati diretti per la corresponsione dell'equa indennizzo e per il rimborso delle spese di cura per

infermità dipendente da cause di servizio nonchè relativi ad interventi assistenziali a favore dei dipendenti in servizio, di quelli cessati dal servizio e delle loro famiglie, nei casi non attribuiti alla competenza degli organi periferici;

14) sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale e revoca di tale provvedimento nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 98 e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

15) esclusione dagli scrutini e dai concorsi ed esami di promozione dei dipendenti sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

16) revoca dalla sospensione cautelare nei casi previsti dall'art. 97, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) destituzione di diritto a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

18) riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti in giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

19) collocamento a riposo a domanda;

20) autorizzazione al pagamento della pensione provvisoria, fuori dei casi in cui tale competenza è attribuita ai provveditori agli studi;

21) predisposizione del progetto di liquidazione provvisoria dell'indennità di buon'uscita;

B - *Provvedimenti riguardanti soltanto il personale non insegnante degli istituti dipendenti*:

22) provvedimenti di diniego di assunzione in ruolo per chiamata diretta di invalidi od appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o per difetto, negli aspiranti, di requisiti non valutabili discrezionalmente;

23) esonero dal periodo di prova quando ricorrano le condizioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

24) provvedimenti di attribuzione di aumenti anticipati di stipendio per merito in esecuzione della scelta deliberata dal consiglio d'amministrazione;

C - *Altri provvedimenti*:

25) richiesta di parere al consiglio superiore della pubblica istruzione sugli affari per i quali sia prescritto il parere preventivo di detto organo;

26) richiesta agli organi competenti della designazione di presidenti o di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi, nonchè di componenti di commissioni, consigli, collegi, comitati istituiti per legge o per regolamento;

27) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

28) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali o di somme erroneamente versate in tesoreria;

29) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'amministrazione;

30) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

31) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

32) determinazione e provvedimenti negativi per difetto di presupposti non valutabili discrezionalmente quando non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla direzione generale dell'istruzione tecnica sono:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione degli atti per i quali è prescritta detta pubblicazione;

2) trasmissione alla ragioneria centrale del Ministero, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, degli atti e provvedimenti per i quali sono prescritti il controllo e il visto di detti organi;

3) trasmissione di atti ad altri uffici nei casi in cui la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prescritta da norme particolari;

4) trasmissione agli uffici competenti, per la notifica agli interessati, della deliberazione del consiglio di amministrazione sulla proroga eccezionale dell'aspettativa ai sensi dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) richiesta, in fase istruttoria, di atti, dati e notizie occorrenti ai fini dell'accertamento dei presupposti e dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

6) richiesta di documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e di preferenza ai candidati che hanno superato prove di esame e di concorso che rientrano nella competenza della direzione generale;

7) richiesta dei documenti di rito per la nomina all'impiego agli aventi titolo;

8) richiesta agli organi competenti delle informazioni per l'accertamento d'ufficio della buona condotta ai fini di cui al numero precedente;

9) richiesta di convalida dei titoli di studio presentati ai fini delle nomine di cui al n. 6;

10) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

11) solleciti senza apprezzamenti o richiami o rilievi o istruzioni particolari;

12) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali negli affari di competenza della sezione cui sono preposti;

13) deposito, a seguito di richiesta del Consiglio di Stato, di atti e documenti relativi a ricorsi giurisdizionali e straordinari;

14) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti agli altri organi da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente decreto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla direzione generale dell'istruzione tecnica sono i seguenti:

1) rilascio di copie conformi o estratti conformi di atti e documenti nei casi non vietati dalla legge, dai regolamenti o dal direttore generale;

2) dichiarazione di ricevimento di atti, documenti o pubblicazioni da inserire nei fascicoli personali;

3) adempimenti di carattere interlocutorio disposti dai superiori negli affari di competenza;

4) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono assegnati;

5) rilascio di certificazioni relative a pratiche di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

6) autenticazione di atti e certificazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Per le attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonchè per ogni altra attribuzione del direttore generale, dei direttori di sezione e dei consiglieri, non espressamente indicate nel presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato per notizia alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Classi di contribuzione e corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, valide nei confronti dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, esercenti il facchinaggio nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinati per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, esercenti il facchinaggio nella provincia di Venezia sono determinate come segue:

1) Facchinaggio svolto da portabagagli nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato, porti ed aeroporti di Venezia e provincia: VII classe di contribuzione con retribuzione imponibile mensile di L. 79.900.

2) Facchinaggio generico svolto nell'ambito delle zone industriali di Porto Marghera, Tronchetto e negli scali fluviali e ferroviari di Venezia e provincia: V classe di contribuzione, con retribuzione imponibile mensile di L. 57.200.

3) Facchinaggio svolto nell'ambito delle case ed imprese di spedizioni, autotrasporti merci conto terzi ed imprese di trasporto in genere di Venezia e provincia: IV classe di contribuzione con retribuzione imponibile mensile di L. 46.000.

4) Facchinaggio svolto nell'ambito dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, ittici e nei macelli pubblici di Venezia e provincia: III classe di contribuzione con retribuzione imponibile mensile di L. 33.800.

5) Facchinaggio svolto in zone e settori diversi da quelli sopra specificati: I classe di contribuzione con retribuzione imponibile mensile di L. 17.200.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1970.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1969, con il quale i maggiori di pubblica sicurezza Di Giovine Nicolò e Scavazza Norberto vennero designati, per il biennio 1969-1970, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che i maggiori Di Giovine Nicolò e Scavazza Norberto sono stati trasferiti rispettivamente in data 10 giugno e 9 settembre 1969 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei maggiori Di Giovine Nicolò e Scavazza Norberto, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1970:

1) maggiore di pubblica sicurezza Oliva Camillo, comandante del 1° reparto mobile guardie di pubblica sicurezza di Torino, in sostituzione del maggiore Di Giovine Nicolò;

2) maggiore di pubblica sicurezza Catera Francesco, ufficiale addetto all'autocentro di polizia di Torino, in sostituzione del maggiore Scavazza Norberto.

Roma, addì 29 gennaio 1970

Il Ministro: RESTIVO

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per organismi cooperativi di alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo autotrasportatori A.B.C.I. (Autotrasporti bolognesi camionisti indipendenti) - Bologna: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1965;

Gruppo facchini « Alfa» - Bologna: giornate 22, decorrenza 11 ottobre 1966;

Foggia:

Carovana facchini « Freccia Tricolore » - Lucera: giornate 25, decorrenza 1° giugno 1968;

Compagnia mulattieri « Rinascita » Monte S. Angelo: giornate 24, decorrenza 1° agosto 1967;

Lecce:

Compagnia ippotrasportatori « S. Andrea » - Presicce: giornate 25, decorrenza 1° febbraio 1967;

Milano:

Carovana Vignola soci - facchinaggio - Milano: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1967;

Carovana facchini Zincone - Trezzano sul Naviglio: giornate 23, decorrenza 26 maggio 1967;

Reggio Calabria:

Carovana facchini « Bruno Buozzi » - Reggio Calabria: giornate 25, decorrenza 12 febbraio 1968;

Roma:

Carovana facchini « Stella » - Acilia: giornate 23, decorrenza 1° febbraio 1968;

Salerno:

Carovana carico e scarico « Libertas » - Pontecagnano: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1968;

Siena:

Carovana facchini M.A.S.F. - Torrenieri: giornate 23, decorrenza 15 maggio 1968.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per organismi cooperativi di alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Firenze:

Gruppo ippotrasportatori - Firenzuola: giornate 21, decorrenza 1° febbraio 1968;

Foggia:

Compagnia carrettieri - « S. Giovanni » - ACLI - Cerignola: giornate 24, decorrenza 1° giugno 1963;

Lucca:

Carovana facchini lucchese - Lucca: giornate 24, decorrenza 1° ottobre 1967;

Messina:

Società cooperativa « La Proletaria » - carico e scarico merci - Torregrotta: giornate 22, decorrenza 20 marzo 1968;

Milano:

Carovana facchini liberi « Loreto » - Milano: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1968;

Cooperativa « La Nuova Ausiliaria » - s.r.l. facchinaggio per conto terzi - Milano: giornate 24 dal 1° aprile 1967 al 30 settembre 1968; giornate 25 dal 1° ottobre 1968;

Reggio Calabria:

Carovana scaricatori « S. Francesco » - Bovalino Marina: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1968;

Reggio Emilia:

Gruppo facchini - Rubiera: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1968;

Rovigo:

Compagnia facchini - Ceregnano: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1968.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Modifica dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964 e 5 dicembre 1966;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 1969 dal consiglio di amministrazione della predetta banca in ordine all'aumento del capitale ed alla connessa modifica dell'art. 9, primo comma, del suddetto statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approva la modifica del primo comma dell'art. 9 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

art. 9, *primo comma*: Il capitale della banca è di lire 60 miliardi. Concorrono alla formazione del capitale:

a) lo Stato con L. 51.457.260.000;

b) i partecipanti con L. 8.542.740.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per le Puglie per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie composta come segue:

Presidente:

De Giacomo dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa;

Membri:

Magarelli dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa;

Corigliano dott. Aldo, vice provveditore alle opere pubbliche di Bari;

Imponente avv. Mario, vice avvocato dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato di Bari;

Calabrese dott. Giovanni, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Bari;

Brandi dott. Gennaro, vice prefetto, designato dal prefetto di Bari;

Colapietro Lorenzo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla C.G.I.L.;

Musci dott. Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla C.I.S.L.;

De Luca Emanuele, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori dott. Lorenzo Angiuli, Maurizio Castagnoli, e Edgardo Fabbris, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Bari, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Salvatore Ambriola, consigliere di 1ª classe, in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il sig. Raffaele Greco, segretario del genio civile, il sig. Giuseppe Sajeva, 1° archivista dell'A.C. e il sig. Gerardo Di Leo, 1° assistente del genio civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con *decreto ministeriale 7 febbraio 1970*:

Chiurazzi Vincenzo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze.

Bartolucci Guido, notaio residente in Mestre, frazione del comune di Venezia, è trasferito nel comune di Arezzo.

Suzzi Pieralberto, notaio residente nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Arezzo.

Rossolillo Francesco, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia.

Ebner Francesco, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pontedera, stesso distretto.

Marino Antonio, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto.

Barracco Giovanni, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Castelvetrano, distretto notarile di Trapani.

(1392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 8530 in data 9 dicembre 1969, lo Istituto per ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare un lascito dal signor Santoro Francesco consistente in un immobile ed in valori vari del valore di L. 14.601.449.

(1388)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « L. Berinzaghi » di Pandino, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 10672 - Divisione S, in data 13 novembre 1969, il prefetto della provincia di Cremona ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « L. Berinzaghi » di Pandino, ad accettare la donazione della somma di nominali lire 262.500 — depositata sul conto corrente postale — per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Barbara Manara in Spinelli ».

(1389)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco dei comuni per i quali il nulla osta previsto dal secondo comma dell'art. 28 della legge 6 agosto 1967, numero 765, viene rilasciato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 2109 è stato disposto che, per i seguenti comuni, il nulla osta previsto dal 2° comma dell'art. 28 della legge 6 agosto 1967, n. 765, venga rilasciato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

1. Como; 2. Portofino; 3. Terni; 4. Frascati; 5. Catanzaro.

(1465)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al decreto ministeriale 1° ottobre 1968, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 20 febbraio 1970, gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 1° ottobre 1968, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno, sono stati sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Agli effetti della pesca le acque del fiume Arno vengono classificate in principali e secondarie.

Art. 3. — Sono classificate principali: dalla foce in mare fino al confine della provincia di Firenze con quella di Pisa.

Art. 4. — Sono classificate secondarie: dal confine della provincia di Firenze con quella di Pisa, fino alle sorgenti.

(1684)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1970, registro n. 3 Difesa, foglio n. 149

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato.

Decreto presidenziale 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 27 Difesa, foglio n. 100. (Bollettino Ufficiale 1949, dispensa 17, pagina 2913):

De Ioris Giovanni, di Francesco e di Almonte Maria Palma, da Aschi (L'Aquila), classe 1921, geniere XXVII Battaglione misto genio, Il cognome è: De Ioriis.

Decreto presidenziale 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro n. 35 Difesa, foglio n. 14. (Bollettino Ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2842):

Castelli Giovanni, fu Luigi e di Roncati Angela, da Milano, classe 1916, caporal maggiore 37° Reggimento fanteria. Il cognome è: Caselli; il cognome della madre è: Rancati.

Regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1939, registro n. 34 Guerra, foglio n. 196. (Bollettino Ufficiale 1939, dispensa 66, pagina 6583):

Martini Ubaldo, di Romolo, classe 1915, da Roma, caporal maggiore 1° Reggimento « Frecce Nere ». Il nome è: Teobaldo.

Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1918, registro n. 79 Guerra, foglio n. 293. (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 10, pagina 695):

Noferini Ettore, da Firenzuola (Firenze), soldato 1° Reggimento Genio, matricola 3075. Il nome è: Nestore.

Regio decreto 13 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1926, registro n. 14 Guerra, foglio n. 382. (Bollettino Ufficiale 1926, dispensa 49, pagina 3366):

Pedretti Paolo, da Alberona (Foggia), tenente milizia territoriale. Il luogo di nascita è: Allerona (Terni).

Decreto presidenziale 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1951, registro n. 15 Difesa, foglio n. 76. (Bollettino Ufficiale 1951, dispensa 15, pagina 2114):

Tibaldi Giovanni, di Pellegrino e di Bensi Annunziata, da Piacenza, classe 1916, soldato 7° Reggimento fanteria « Cuneo ». Il luogo di nascita è: Lugagnano Val d'Arda (Piacenza); la classe è: 1915.

Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1918, registro n. 118 Guerra, foglio n. 59. (Bollettino Ufficiale 1922, dispensa 2, pagina 60). Tomasini Bruno, da Trieste, leggasi: Tommasini Bruno, da Trieste.

Decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1919, registro n. 117 Guerra, foglio n. 154. (Bollettino Ufficiale 1931, dispensa 17, pagina 846). Tomasini Bruno, da Trieste, leggasi: Tommasini Bruno, da Trieste.

(1431)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1517/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,633
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,892
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1).	6,791
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	3,848
11.01 F	Farina di riso	1,908
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,688
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,351
11.01 H	Farina di miglio	5,033
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,020
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,893
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	3,893
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,633
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . .	4,892
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	6,791
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . .	3,848
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,908
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,688
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,351
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,033
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,020
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,190
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	3,893
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	7,674
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,235
11.02 B IV a	Avena spuntata	3,848
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,037
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	3,848

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,644
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,351
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,033
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,020
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,190
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	3,893
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco) (3)	9,592
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,848
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,644
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,351
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,033
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,020
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,190
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	3,893
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,892
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,848
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,644
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,351
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,033
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,020
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,190
11.02 E II	Fiocchi di segala	3,893
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso	8,633
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	4,892
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1%	7,546
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	6,037
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	3,848
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,644
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,836
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,351
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,033
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,020
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,272
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,893
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,057
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,767
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,537 9,427

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,379 7,044 (4)
11.07 B	Malto torrefatto	7,434 8,209 (4)
11.08 A I	Amido di granturco	1,616
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,190
11.08 A IV	Fecola di patate	1,616
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,616
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	5,800
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	2,008
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	2,108
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (5)	1,616
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,108
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,616
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,077
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,077
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,077
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,077
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,077

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale importo è applicabile solo alle esportazioni di malto e d'orzo effettuate conformemente all'art. 1 del Regolamento CEE n. 1233/69 del 27 giugno 1969, relativo alla restituzione all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1969-1970.

(5) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(10952)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 novembre 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-11-69	4-11-69	5-11-69	6-11-69	7-11-69	8/11-11-69	12/13-11-69	14-11-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.081,25	36.081,25	36.081,25	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)
10.02	01,04	Segala	26.706,25	25.893,75	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00
10.03	01,04	Orzo	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)
10.04	01,04	Avena	25.843,75 (b)	25.843,75 (b)	25.843,75 (b)	25.843,75 (b)	25.843,75 (b)	25.843,75 (b)	25.375,00 (b)	25.375,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	22.993,75 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)	23.431,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75
10.07-B	04	Miglio	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	27.050,00 (b)	26.643;75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.456,25 (b)	22.456,25 (b)	21.675,00 (b)	21.675,00 (b)	21.675,00 (b)	21.675,00 (b)	21.675,00 (b)	21.050,00 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75
11.01-B	05	Farine di segala	43.887,50	42.750,00	42.093,75	42.093,75	42.093,75	42.093,75	42.093,75	41.656,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(b) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15/20-11-69	21-11-69	22/24-11-69	25/26-11-69	27-11-69	28-11-69	29/30-11-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75	35.643,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)	35.050,00 (a)
10.02	01,04	Segala	25.425,00	25.425,00	24.425,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.03	01,04	Orzo	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	32.212,50 (b)	31.431,25 (b)
10.04	01,04	Avena	25.375,00 (b)	24.906,25 (b)	24.906,25 (b)	24.906,25 (b)	25.687,50 (b)	25.687,50 (b)	25.687,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	23.368,75 (b)	23.368,75 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	22.962,50 (b)	23.368,75 (b)	23.368,75 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75	15.643,75
10.07-B	04	Miglio	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)	26.268,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	21.050,00 (b)	21.050,00 (b)	20.581,25 (b)	20.581,25 (b)	20.581,25 (b)	21.518,75 (b)	21.518,75 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75	34.468,75
11.01-B	05	Farine di segala	41.656,25	41.656,25	41.656,25	41.218,75	41.218,75	41.218,75	41.218,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	60.387,50	59.950,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25	37.031,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico per esami a quindici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio di cui alla tabella « A » annessa al regolamento organico del personale, approvato con decreto interministeriale 1° aprile 1966, e successive modificazioni, il concorso pubblico per esami: a quindici posti di consigliere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio ed equipollenti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo e straordinario presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Al concorso possono partecipare gli impiegati in ruolo della carriera di concetto che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario di 2ª classe e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla direzione generale dell'ENASARCO - Ufficio del personale, lungotevere Sanzio, 15, 00153 Roma, a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

A) il cognome e nome;

B) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

C) la residenza;

D) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

E) il possesso della cittadinanza italiana;

F) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

G) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

H) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

I) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

L) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

M) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

Art. 4.

Prova di esame

L'esame verterà, per le prove scritte e per quelle orali, sulle materie di cui al seguente programma:

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) ordinamento e compiti dell'ENASARCO.

Art. 5.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 10.
Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica ed il trattamento economico iniziale della carriera direttiva.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 12 febbraio 1970

Il presidente: MAROTTA

ALLEGATO *A*)

(Raccomandata)

All'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - Ufficio del personale - Lungotevere Sanzio n. 15 - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di consigliere della carriera direttiva.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *L*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale)
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data .

Firma

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I concorrenti non debbono portare appunti, ne' libri, ne' pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnera ai commissari presenti.

(1482)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per tre periti in prova;

Vista la delibera del 9 gennaio 1970, con la quale si autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o interni volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono:

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condi-

zioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dei Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia dei combustibili.

Prova orale

Colloquio su argomenti di tecnologia dei combustibili e di chimica analitica applicata ai combustibili e su nozioni di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 22 gennaio 1970

Il presidente: CAZZANIGA

(1296)

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Cormano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un posto di assistente in prova del personale non statale;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, chimica industriale od ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda. dovrà essere autenticata da uno notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sullo involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La Stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove e orfani dei caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Caratteristiche fisiche e chimiche della seta e delle fibre tessili in generale e loro tecnologia di produzione.

Prova orale

Chimica e fisica applicata alla seta in particolare ed alle fibre tessili in generale;

Nozioni sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Cormano, via dei Giovi, 6, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 26 gennaio 1970

Il presidente: ZANOTTI

(1294)

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per tre assistenti in prova;

Vista la delibera del 9 gennaio 1970, con la quale si autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per tre posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una delle seguenti facoltà: chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, ingegneria industriale, scienze fisiche, naturali e matematiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) *di cinque anni:*

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzanti od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) *i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:*

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio, di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario, rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un'ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Di tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica dei combustibili (corredato di calcoli termochimici).

Prova orale:

Colloquio su argomenti di tecnologie chimiche e su nozioni di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 22 gennaio 1970

Il presidente: CAZZANIGA

(1295)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 11 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1969, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 254, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(1500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Bovegno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1531, in data 9 settembre 1969, con cui venne bandito concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per un posto di ostetrica condotta nel comune di Bovegno;
Ritenuta la necessità e l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice dello stesso concorso;
Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè la segnalazione della giunta municipale di Bovegno in data 11 dicembre 1969;
Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, per il conferimento, ai sensi dell'art. 73 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, di un posto di ostetrica condotta del comune di Bovegno, è composta come qui di seguito indicato:

Presidente:

Palmeri dott. Salvatore, vice prefetto ispettore di Brescia.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia;
Staro dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;
Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia e primario spedali civili di Brescia;
Curone dott. Aldo, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Chiari, designato dall'ordine dei medici di Brescia;
Boggiani Piera, ostetrica condotta di Coccaglio.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; inoltre, esso sarà anche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Bovegno.

Brescia, addì 11 febbraio 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(1408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3478 in data 20 giugno 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1967;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le terne proposte dall'ordine dei medici di Cremona e le designazioni dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;
Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;
Canger prof. dott. Giulio, libero docente in patologia speciale chirurgica, primario dell'ospedale civile di Crema;
Bianchini prof. dott. Ettore, libero docente in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario degli istituti ospitalieri di Cremona;
Conca dott. Carlo, medico condotto del comune di Crema.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio di Francesco, consigliere di 3ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 12 febbraio 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

(1443)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.